



Sinte s.r.l.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n° 231**

Versione n. 1

Approvata il 25.07.2025

INDICE

PARTE GENERALE	4
DEFINIZIONI	5
PREMESSA	6
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 2319	
1.1. CENNI GENERALI	7
1.2. I REQUISITI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	7
1.3. I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI FINI DELLA NORMATIVA	8
1.4. L'APPARATO SANZIONATORIO DEL DECRETO	18
1.5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO COME ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ	20
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SINTE	22
2.1. PREMESSA	22
2.2. STRUTTURA DEL MODELLO	23
2.3. OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	24
2.4. DESTINATARI DEL MODELLO	24
2.5. LA COSTRUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	25
2.6. MAPPA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	26
2.7. APPROVAZIONE DEL MODELLO, SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	27
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
3.1. PRINCIPI GENERALI	28
3.2. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
3.3. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA	29
3.4. COMPITI DELL'ODV	31
3.5. ATTIVITÀ DI <i>REPORTING</i> DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	32
3.6. OBBLIGHI DI INFORMATIVA – FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	33
3.7. SEGNALAZIONI ALL'ODV – <i>WHISTLEBLOWING</i>	34
4. DIFFUSIONE DEL MODELLO E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	37
4.1. DISPOSIZIONI GENERALI	37
4.2. COMUNICAZIONE INIZIALE	37
4.3. FORMAZIONE DEL PERSONALE	37

4.4. INFORMATIVA AI TERZI DESTINATARI	38
5. SISTEMA SANZIONATORIO	39
5.1. PROFILI GENERALI	39
5.2. LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI NON DIRIGENTI	39
5.3. LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	42
5.4. LE SANZIONI NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, FORNITORI E/O SOGGETTI AVENTI RELAZIONI D’AFFARI CON LA SOCIETÀ	42
5.5. LE SANZIONI NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRATORE UNICO	43
5.6. LE SANZIONI DEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	44

PARTE GENERALE

Definizioni

Attività sensibili: attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

Amministratore: Amministratore Unico di Sinte s.r.l.

Collaboratori: soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto o D.lgs. 231/2001: il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del Modello.

Dipendenti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società¹, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato di qualsiasi genere.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore della Società.

Modello: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 e relativi allegati.

Organismo di Vigilanza o Organismo o OdV: Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento.

¹ Art. 5.1, lett. a) e b) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Premessa

Sinte s.r.l.

Sinte s.r.l. è una società italiana fondata nel 2002 operante nel settore informatico, con *focus* sulla progettazione di *software* e produzione di servizi e prodotti informatici.

Nello specifico la società si occupa:

- Progettazione, gestione, noleggio e commercializzazione all'ingrosso di servizi e sistemi informatici e telematici;
- Realizzazione e gestione diretta ed indiretta di siti internet;
- La produzione di servizi e prodotti informatici.

Sinte ha sede legale e operativa in Monza (MB) Via Monte Grappa 4 – 20900. La società ha clienti in tutta Italia, principalmente al nord Italia.

Le quote della Società sono detenute da Silvio Gerli per il 99%, e da Fiorentina Palazzo per l'1%.

La Corporate Governance di Sinte

Sinte ha una struttura verticistica il cui perno centrale è la figura dell'Amministratore Unico, sul quale si concentrano la totalità delle funzioni di gestione e decisionali.

1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

1.1. Cenni generali

Il Decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (definite anche "Enti") in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "Apicali");
- soggetti "Sottoposti" alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

La normativa non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito².

Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come "amministrativa", presenta i caratteri della responsabilità penale, poiché viene accertata nell'ambito del processo penale, consegue alla realizzazione di reati e prevede l'applicazione di sanzioni mutuate dal sistema penale.

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell'autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno pertanto sottoposti a giudizio penale.

² Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

1.2. I requisiti della responsabilità amministrativa

Affinché possa sorgere in capo all'ente una responsabilità amministrativa è necessario che i reati da cui dipendono siano commessi

- a. nell'interesse o a vantaggio degli stessi Enti. L'Ente, quindi, non risponderà nel caso in cui le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, poiché in questo caso si tratta di una situazione di manifesta estraneità della persona giuridica rispetto all'agito del singolo;
- b. Da soggetti in posizione apicale (con funzioni di rappresentanza ovvero di amministrazione o direzione dell'Ente) oppure da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza.

A prescindere dalla qualifica formale, l'identificazione dei soggetti autori di reato deve seguire un principio funzionalistico, occorre, quindi, verificare l'attività realmente svolta dal soggetto apicale o dipendente.

Il terzo requisito necessario ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dipendente da reato è che l'ente abbia colpevolmente violato le regole di diligenza che lo stesso ente si è dato autonomamente, al fine di prevenire la commissione dello specifico reato.

1.3. I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della normativa

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge nell'ipotesi di commissione, o tentativo di commissione, dei reati specificamente previsti dalla norma, di seguito meglio specificati:

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO (artt. 24 e 25 del Decreto)

- *Peculato (art. 314 c.p.);*
- *Peculato, Indebita destinazione di denaro o cose mobili, peculato mediante profitto dell'errore altrui (artt. 314 c.p., 314 bis c.p., 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;*
- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);*
- *Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);*
- *Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);*
- *Frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.);*

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, comma 2, n.1, c.p.);*
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione europea (art. 640-ter c.p.);*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);*
- *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);*
- *Concussione (art. 317 c.p.);*
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319-bis e 321 c.p.);*
- *Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.);*
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);*
- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);*

B) REATI INFORMATICI (art. 24-bis del Decreto)

- *Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);*
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di codici di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);*

- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 c.p.)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);*
- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);*
- *Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1 D.L. n. 105/2019).*

C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto)

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);*
- *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);*
- *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);*
- *Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 co. 2 lett. A) n. 5 c.p.p.)*

D) REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis del Decreto)

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);*
- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.);*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);*
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);*

- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).*

E) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 del Decreto)

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter);*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).*

F) REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);*
- *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);*
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);*
- *Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);*
- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 2624 c.c.);*
- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.);*
- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);*
- *Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*
- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)*
- *Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);*
- *Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis c.p.);*

- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).*
- *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (art. 54 D. lgs. 19/2023).*

G) DELITTI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-quater del Decreto)

- *Si tratta di reati previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali aventi finalità terroristiche o eversive nonché di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999.*

H) REATO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25-quater.1 del Decreto)

- *Si tratta del delitto previsto dall'art. 583-bis c.p.*

I) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-quinquies del Decreto)

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);*
- *Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);*
- *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);*
- *Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);*
- *Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);*
- *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);*
- *Tratta di persone (art. 601 c.p.);*
- *Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);*
- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);*
- *Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).*

J) ABUSI DI MERCATO

REATI (art. 25-sexies del Decreto)

- *Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);*
- *Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).*

ILLECITI AMMINISTRATIVI (art. 187-quinquies TUF)

- *Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate* (art. 187-bis TUF);
- *Manipolazione del mercato* (art. 187-ter TUF).

K) REATI TRANSNAZIONALI (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146)

- *Associazione per delinquere* (art. 416 c.p.);
- *Associazione di tipo mafioso* (art. 416-bis c.p.);
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*
(art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309);
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri* (art. 291-
quater D.P.R.23.1.1973 n. 43);
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria* (art. 377-bis c.p.);
- *Favoreggiamento personale* (art. 378 c.p.);
- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine* (art. 12, 3° comma, 3°-bis, 3°-ter e 5° D.lgs.
25.7.1998 n. 286).

**L) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE
DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO** (art. 25-septies del
Decreto)

- *Omicidio colposo* (art. 589 c.p.);
- *Lesioni colpose gravi o gravissime* (art. 590 c.p.);

commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

**M) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA
ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO** (art. 25-octies del Decreto)

- *Ricettazione* (art. 648 c.p.);
- *Riciclaggio* (art. 648-bis c.p.);
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* (art. 648-ter c.p.);
- *Autoriciclaggio* (art. 648-ter.1 c.p.).

N) REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies del Decreto)

- *articolo 171 L. 633/1941;*
- *articolo 171-bis L. 633/1941;*
- *articolo 171-ter L. 633/1941;*

Sinte s.r.l. – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 – V. 1
25.07.2025

- *articolo 171-septies L. 633/1941;*
- *articolo 171-octies L. 633/1941.*

O) REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-*decies* del Decreto)

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).*

P) REATI AMBIENTALI (art. 25-*undecies* del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei **reati previsti dal codice penale**:

- *Inquinamento ambientale (art. 452 bis);*
- *Disastro ambientale (art. 452 quater);*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies);*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies);*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies);*
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis);*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis).*

Con riferimento ai **reati previsti dal D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale":

- *Sanzioni penali (art. 137);*
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256);*
- *Bonifica dei siti (art. 257, 1° e 2° comma);*
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, 4° co. secondo periodo);*
- *Traffico illecito di rifiuti (art. 259, 1° co.);*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, 1° e 2° co., cfr. art. 452 quaterdecies c.p.);*
- *Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis);*
- *Sanzioni (art. 279, 5° co.).*

In relazione alla commissione dei **reati previsti dalla l. 150/1992** "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la

Sinte s.r.l. – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 – V. 1
25.07.2025

commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”:

- *Art. 1;*
- *Art. 2;*
- *Art. 3-bis, comma 1;*
- *Art. 6 comma 4;*

In relazione alla commissione dei **reati previsti dalla l. 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”:

- *Art. 3, comma 6;*

In relazione alla commissione dei **reati previsti dal D.lgs. 202/2007** “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”:

- *Art. 8;*
- *Art. 9*

Q) DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-
duodecies del Decreto)

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 22 co. 12-*bis* del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

- *Art. 22 co. 12-bis;*
- *Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5;*

R) RAZZISMO E XENOFOBIA (25 *terdecies* del Decreto)

- *Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, così come modificato dall'art. 5 della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (art. 3, comma 3-bis, Legge 13 ottobre 1975, n. 654).*

S) FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCHI E SCOMMESSE (Art. 25
quaterdecies del Decreto)

- *Frode in competizioni sportive (Art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401);*
- *Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (Art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401).*

T) REATI TRIBUTARI (art. 25 *quinqüesdecies* del Decreto)

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);*
- *Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);*
- *Omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);*
- *Indebita compensazione (Art. 10-quater D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);*
- *Quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.*

U) REATI DI CONTRABBANDO (Art. 25 sexiesdecies del Decreto)

In relazione alla commissione dei seguenti reati di cui al D.P.R. del 23/01/1973 – n. 43:

- *Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282);*
- *Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283);*
- *Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284);*
- *Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285);*
- *Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286);*
- *Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287);*
- *Contrabbando nei depositi doganali (art. 288);*
- *Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289);*
- *Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290);*
- *Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291);*
- *Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis);*
- *Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter);*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater);*
- *Altri casi di contrabbando (art. 292);*

Sinte s.r.l. – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 – V. 1
25.07.2025

- *Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 294);*
- *Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295);*
- *Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità (art. 295 bis).*

V) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (Art. 25 octies.1 del Decreto)

- *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);*
- *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);*
- *Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bic c.p.)*
- *Frode informatica (art. 640 ter c.p.).*

W) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (Art. 25 septiesdecies del Decreto)

- *Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);*
- *Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);*
- *Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);*
- *Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.)*
- *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);*
- *Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.);*
- *Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);*
- *Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);*
- *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.).*

X) DELITTI DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (Art. 25 septiesdecies del Decreto)

- *Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);*
- *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.).*

XI) DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (Art. 25-undecies del Decreto 231/2001)

- *uccisione di animali (art. 544 bis c.p.);*
- *maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.);*
- *spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 quater c.p.);*
- *divieti di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.);*
- *uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).*

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero³.

La descrizione dei reati ed illeciti amministrativi che si reputano in concreto riferibili alle attività sensibili è contenuta nella Parte Speciale del presente Modello, secondo una suddivisione per "famiglie" di reato.

1.4. L'apparato sanzionatorio del Decreto

Le sanzioni previste a carico degli Enti sono:

- I) Sanzioni pecuniarie;
- II) Sanzioni interdittive;
- III) Confisca del prezzo o del profitto del reato;
- IV) Pubblicazione della sentenza di condanna.

Sanzioni pecuniarie: si applicano quando viene accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote". Per ciascun reato è previsto un minimo ed un massimo di quote, nonché un minimo ed un massimo di valore da attribuire a ciascuna quota. Il giudice, in relazione alla gravità del fatto, stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare all'Ente, sia in relazione alle quote che in relazione al loro valore.

³ L'art. 4 del D.lgs. 231/2001, sotto la rubrica "*reati commessi all'estero*", prevede:

"1. nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata nei confronti di quest'ultimo".

Sanzioni interdittive: possono essere applicate per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Confisca: è l'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o l'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. Non si estende, tuttavia, a quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

Pubblicazione della sentenza: può essere inflitta nel caso in cui venga applicata all'Ente una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale ed è inoltre pubblicata sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

1.5. Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità

L'Ente che dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati verificatisi non è passibile di sanzioni, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Il legislatore ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società che siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati.

I modelli devono rispondere a determinate esigenze, specificate dal decreto:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono **funzioni di rappresentanza**, di **amministrazione** o di **direzione dell'ente** o di una **sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale**, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la **gestione e il controllo dello stesso**, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Se il reato è commesso da **soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati**, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, comunque, esclusa se l'Ente prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La Legge n. 179 del 2017 (recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*") aveva peraltro inserito alcune nuove previsioni nell'articolo 6 del Decreto, introducendo una disciplina *ad hoc* relativa al fenomeno del c.d. *whistleblowing*, con l'obiettivo di incentivare la collaborazione dei lavoratori ai fini dell'emersione dei fenomeni (anche) corruttivi all'interno di enti anche privati. Ne derivava che le imprese dotate del modello organizzativo 231 dovevano disciplinare le modalità per effettuare le segnalazioni e le modalità di gestione delle stesse, distinguendo fasi e responsabilità, eventualmente con una procedura specifica.

Più recentemente, con l'adozione del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva (UE) n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Tale decreto intende realizzare un ampliamento della normativa in tema di "**Whistleblowing**" che, in relazione al settore privato, con la L. 179/17 era limitata ai soli enti che avessero adottato un sistema di compliance in relazione al D. Lgs. 231/2001.

Il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ha introdotto una serie di novità in tema di canali di segnalazione e di gestione delle stesse ed - al ricorrere di specifiche circostanze - attribuisce all'ANAC un ruolo attivo nella gestione delle segnalazioni anche per le società private.

Più in generale, le caratteristiche essenziali indicate dal Decreto per la costruzione del modello di organizzazione e gestione si riferiscono, a ben vedere, ad un tipico sistema aziendale di gestione dei rischi ("*risk management*").

Inoltre, affinché siano efficacemente attuati, i modelli di organizzazione e gestione, relativamente alle fattispecie di illecito considerate dal Decreto, richiedono verifiche periodiche e modifiche - quando necessario - in relazione alle violazioni verificatesi e

Sinte s.r.l. – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 – V. 1
25.07.2025

a mutamenti dell'organizzazione aziendale, dell'attività d'impresa o delle evoluzioni normative.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, infine, che i modelli di organizzazione e gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze sopra elencate, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire gli illeciti richiamati dal Decreto.

Con particolare riferimento ai rischi derivanti dalla commissione di illeciti in tema di sicurezza e salute sul lavoro, l'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ("Testo Unico Sicurezza") – come novellato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 – ha inoltre previsto una presunzione di conformità ai requisiti attesi, in sede di prima applicazione, per i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007.

2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Sinte

2.1. Premessa

Sinte S.r.l. – nell'ambito del proprio sistema di controllo e ritenendo che la conduzione degli affari e la gestione delle attività aziendali debbano ispirarsi a valori di efficienza, correttezza e lealtà, in ogni processo del lavoro quotidiano – ha posto in essere le attività necessarie per l'implementazione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, inteso quale insieme di regole aziendali di carattere generale ed operative, che si estrinsecano – tra l'altro – nell'assetto organizzativo della Società, nel suo Codice Etico, nelle procedure e nelle prassi operative, nel sistema disciplinare.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione (e i successivi aggiornamenti) del Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei Destinatari affinché adottino, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto stesso.

Con l'adozione del proprio Modello Sinte si è, quindi, posta l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento nonché di procedure che rispondano alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal D. Lgs. 231/2001 sia in termini di prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi dallo stesso richiamati sia in termini di controllo dell'attuazione del Modello e di eventuale irrogazione di sanzioni.

La Società si è dotata di specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni e delle attività aziendali ed effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai reati ed agli illeciti da prevenire, ed in particolare:

- Il Codice Etico approvato dall'Amministratore Unico;
- il sistema sanzionatorio in conformità al CCNL applicabile;
- il documento per la valutazione dei rischi sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (DVR) ai sensi del D. lgs. 81/2008;
- il sistema di gestione della *privacy*;
- il sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite "*Whistleblowing*";

La Società ha avviato l'*iter* per ottenere la certificazione secondo la norma ISO/IEC 27001, *standard* internazionale per i Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISMS), e si conforma ai requisiti previsti dalla Direttiva europea 2022/2555 (NIS2) in materia di cybersicurezza.

2.2. Struttura del Modello

Il presente Modello è stato adottato nella sua prima versione in data 25/7/2025

Il Modello si compone di una Parte Generale e di più Parti Speciali, finalizzate al presidio delle attività a rischio di seguito individuate.

Segnatamente:

- **Parte Speciale A:** Delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reati di corruzione fra privati e di istigazione alla corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- **Parte Speciale B:** Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- **Parte Speciale C:** Reati societari;
- **Parte Speciale D:** Delitti di omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **Parte Speciale E:** Delitti di criminalità organizzata, delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché

autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;

- **Parte Speciale F:** Delitti contro l'industria e il commercio;
- **Parte Speciale G:** Reati tributari;
- **Parte Speciale H:** Delitti contro la personalità individuale e delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2.3. Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

Con l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e con il conseguente aggiornamento la Società si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. aree sensibili, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società;
- rendere consapevoli tali soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale ed ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la *governance* societaria e l'immagine della Società.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e nel tempo aggiornate.

2.4. Destinatari del Modello

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- l'Amministratore Unico;
- i Dipendenti;

- i Consulenti, Collaboratori, Fornitori e *Partner* nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- tutti coloro che agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati saranno di seguito definiti "Destinatari".

2.5. La costruzione e l'aggiornamento del Modello

L'attività di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello si è concretizzata:

- nell'identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal D.lgs. 231/2001 attraverso l'analisi dei documenti aziendali resi disponibili dalla Società (a titolo esemplificativo: statuto, visura camerale, organigramma, ecc.);
- nell'esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati rilevanti ai fini del Decreto da parte dell'impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- nell'individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti – siano essi formalizzati o meno – in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- nella definizione di *standards* di comportamento e di controllo ovvero per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare;
- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- nell'individuazione del/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente modello (di seguito Organismo di Vigilanza oppure "OdV") con contestuale predisposizione del relativo regolamento e sistema di *reporting* da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico.

2.6. Mappa delle attività a rischio

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate nel paragrafo precedente, sono state individuate le attività a rischio della Società, tenendo conto dell'attuale operatività di Sinte e della struttura organizzativa esistente.

Le principali attività ed i processi aziendali che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto sono le seguenti:

- *Gestione vendite di beni e servizi;*
- *Gestione adempimenti amministrativi e attività ispettive;*
- *Gestione del contenzioso;*
- *Gestione acquisti di beni e servizi;*
- *Selezione e gestione di agenti, procacciatori e partner commerciali;*
- *Assunzione del personale e sistema premiante;*
- *Gestione note spese;*
- *Gestione dei flussi finanziari;*
- *Predisposizione del bilancio;*
- *Gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale;*
- *Gestione sicurezza informatica;*
- *Gestione sistema di prevenzione e protezione.*

In ragione della natura delle attività e delle caratteristiche della Società, non sembra sussistano profili di rischio rispetto alle "famiglie" di reato di seguito indicate:

- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Reati ed illeciti amministrativi di abusi di mercato;
- Reati ambientali;
- Razzismo e xenofobia;

- Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Reato di contrabbando;
- Delitti contro il patrimonio culturale;
- Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- Delitti contro gli animali.

Nondimeno, anche i predetti reati si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al Codice Etico e dai presidi di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società.

2.7. Approvazione del Modello, sue modifiche ed integrazioni

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, nella sua attuale prima versione, è atto di emanazione dell'Amministratore Unico di Sinte.

L'Amministratore Unico della Società prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello ed ai successivi aggiornamenti, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

L'attività di controllo sull'adeguatezza ed attuazione del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

3. L'Organismo di Vigilanza

3.1. Principi generali

Condizione necessaria ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

3.2. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Oltre all'autonomia dei poteri, le Linee Guida delle Associazioni di categoria e le pronunce della magistratura in materia hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità e di continuità di azione, come di seguito meglio specificati.

Autonomia e Indipendenza: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'OdV non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di "staff" con l'Amministratore Unico.

Benché la legge non impedisca di nominare un dipendente della Società quale componente dell'Organismo di Vigilanza – anzi, addirittura consenta espressamente che negli enti di piccole dimensioni i compiti demandati all'Organismo possano essere svolti direttamente dall'organo dirigente – nell'ambito del presente sistema di *compliance*, proprio al fine di garantire il rispetto dei requisiti di autonomia ed indipendenza, la Società ha optato per escludere la possibilità di nominare componenti "interni" dell'OdV, anche nel caso in cui l'Organismo fosse nominato in composizione collegiale.

Sempre sotto il profilo dell'autonomia e dell'indipendenza, la Società riconosce all'Organismo di Vigilanza un congruo *budget* operativo annuale, stabilito dall'Amministratore Unico.

Professionalità: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati, e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

Continuità d'azione: nell'ambito delle società medio grandi implica la presenza di una struttura dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza/aggiornamento del modello che sia priva di mansioni operative.

Onorabilità: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione; nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico della Società ha espressamente stabilito determinate cause di **ineleggibilità** per i medesimi membri dell'OdV.

Sinte, conformemente alle prescrizioni normative contenute nel Decreto, si è orientata nella scelta di un Organismo monocratico, composto da un membro esterno.

3.3. Cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

Come anticipato, nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico della Società ha espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità** per i medesimi membri dell'OdV.

Non possono dunque essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria,

mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
 - coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dall'Amministratore Unico di Sinte e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui siano successivamente alla loro nomina:

- condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'OdV sono inoltre **sospesi** dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

L'OdV resta in carica tre anni ed è rieleggibile. La relativa retribuzione viene determinata dall'Amministratore Unico all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

3.4. Compiti dell'OdV

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sull'osservanza del Modello, sulla valutazione dell'efficace attuazione dello stesso documento nonché sulle esigenze di aggiornamento del Modello sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa, che prevedono l'impiego di un *budget* annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

L'Amministratore Unico della Società ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti (come ad esempio in conformità a quanto previsto nell'ambito della procedura aziendale in tema di gestione delle segnalazioni/*Whistleblowing*). In questi casi l'Organismo deve informare senza ritardo l'Amministratore Unico della Società.

L'OdV, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si avvale di tutte le funzioni aziendali.

Svolge le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello venga rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le regole definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella società;
- segnalazione all'Amministratore Unico degli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- diffusione del Modello ai Destinatari anche con il supporto dell'intranet aziendale;
- valutazione e proposta dell'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge la sua attività, salvo situazioni urgenti e casi particolari, con periodicità almeno bimestrale.

3.5. Attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente all'Amministratore Unico di Sinte e riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*: la **prima**, su **base continuativa** e la **seconda**, a **cadenza semestrale**, attraverso una relazione scritta che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nel semestre, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV dovrà, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individueranno le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi. L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dall'Amministratore Unico ogniqualvolta ritenga opportuno interloquirvi; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni ad ogni funzione aziendale (ivi compresi i soggetti esterni cui sono delegate specifiche funzioni aziendali di rilievo ai sensi del D. lgs. 231/2001).

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato o comunque consultato in ogni momento dall'Amministratore Unico per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dai soggetti di volta in volta coinvolti), secondo le modalità di cui al paragrafo successivo.

3.6. Obblighi di informativa – flussi informativi verso l'OdV

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a fornire le informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza secondo i contenuti, le modalità e la periodicità di volta in volta definiti dallo stesso. I flussi informativi verso l'OdV rappresentano, infatti, uno strumento fondamentale per poter svolgere efficacemente l'attività di vigilanza sull'attuazione del Modello e di controllo sulle eventuali violazioni.

I Destinatari sono inoltre tenuti a trasmettere senza indugio all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;

- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio;
- eventuali modifiche rispetto al sistema di deleghe e procure della Società.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo all'indirizzo *email* odv@sinte.net.

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Gli atti dell'Organismo di Vigilanza devono essere conservati presso gli uffici della Società e contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.

L'eventuale violazione degli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza posti a carico dei Destinatari può determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente Modello.

3.7. Segnalazioni all'OdV – *Whistleblowing*

La Società ha adottato una procedura interna per la gestione delle segnalazioni di violazioni e irregolarità, anche presunte, rispetto a leggi e regolamenti applicabili, a quanto previsto dal Codice Etico, dal presente Modello, nonché da *policy/procedure* aziendali in vigore (**Procedura *Whistleblowing***), in ossequio anche a quanto da ultimo disposto dal D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 recante "*Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del*

diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

In tale contesto, qualora un Dipendente o un Collaboratore, nello svolgimento della propria attività lavorativa e/o del proprio incarico o funzione, sulla base di elementi di fatto precisi e concordanti, venga a conoscenza di violazioni del Codice Etico e/o del Modello (e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili), di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o comunque di irregolarità, può:

inviare una segnalazione, in forma scritta o in forma orale (mediante messaggio vocale) tramite piattaforma informatica riservata messa a disposizione all'indirizzo <https://www.sinte.net/it/action/whistle> (di seguito la **“Piattaforma Sinte”**, canale preferenziale). L'invio della Segnalazione può avvenire **previa registrazione** della persona Segnalante **o in forma anonima**.

A seguito del ricevimento della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza trasmette al segnalante una comunicazione di avvenuto ricevimento e di presa in carico della stessa entro sette giorni dalla data di ricezione.

I Segnalanti, oltre al canale di comunicazione sopra indicato, possono presentare la Segnalazione all'Organismo di Vigilanza di persona previa richiesta di un incontro diretto da tenersi entro massimo 15 giorni dal ricevimento della stessa con una delle modalità sopra indicate sub a) e b), oppure, in alternativa, tramite *e-mail* trasmessa all'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza (odv@sinte.net) con oggetto *“Richiesta di incontro per Segnalazione Riservata”*.

L'accesso alla casella di posta elettronica dell'OdV è consentito esclusivamente ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

A seguito del ricevimento della richiesta di incontro diretto, l'Organismo di Vigilanza fissa la data della riunione e la comunica al segnalante entro sette giorni dalla ricezione.

Oltre ai Dipendenti e ai Collaboratori, anche altre categorie di Destinatari (quali, ad esempio, fornitori, clienti) possono rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per effettuare segnalazioni di violazioni del Codice Etico e/o del Modello o di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 con le modalità sopra indicate.

I Destinatari potranno inoltre effettuare una segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) alle condizioni e secondo i termini e le modalità previste dal D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023. L'ANAC pubblica sul proprio sito internet

Sinte s.r.l. – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 – V. 1
25.07.2025

(www.anticorruzione.it), in una sezione dedicata, i propri contatti e le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna.

Le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza sono gestite assicurando, fatti salvi gli obblighi di legge, l'assoluta riservatezza sull'esistenza e sul contenuto della segnalazione nonché sull'identità dei segnalanti, garantendo agli stessi la massima tutela, così come previsto dalla normativa vigente, al fine di evitare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalla propagazione della segnalazione medesima, fatta salva la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente o in mala fede e dei diritti dei lavoratori, della Società e di terzi.

Fatti salvi i casi previsti dalla legge, si applicano al segnalante le misure di protezione previste dall'art. 19 del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 ovvero le persone segnalanti possono comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) eventuali ritorsioni che ritengono di aver subito alle condizioni e secondo i termini e modalità previste dal Decreto stesso. La protezione non trova in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Costituiscono pertanto condotte sanzionabili (in aggiunta alle sanzioni disciplinari di cui al presente Modello) sia la violazione da parte di un Destinatario delle misure di tutela del segnalante definite dalla Società sia l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione. La violazione di quanto sopra descritto costituisce una violazione al Modello.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute anche in forma anonima e si attiva per i necessari adempimenti ed iniziative, motivando eventuali decisioni di non procedere ad effettuare indagini interne.

Per la gestione delle segnalazioni e, più in generale, per quanto non espressamente previsto sul punto dal Modello, si rinvia alla Procedura *whistleblowing*.

4. Diffusione del Modello e attività di formazione

4.1. Disposizioni generali

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo dalla Società, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione nonché di quello eventuale della diversificazione.

La formazione e l'informativa è gestita dall'Amministratore Unico coadiuvato dall'OdV, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

4.2. Comunicazione iniziale

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali tramite apposita comunicazione ufficiale dell'Amministratore Unico.

Tutti i Dipendenti e Collaboratori devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza ed accettazione del Modello, di cui hanno a disposizione una copia cartacea o su supporto informatico.

Ai nuovi assunti è consegnato un set informativo, costituito dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

4.3. Formazione del personale

La partecipazione alle attività formative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico è da ritenersi obbligatoria.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito.

Sinte s.r.l. – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 – V. 1
25.07.2025

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio di cui al presente Modello.

Sinte prevedrà l'attuazione di corsi di formazione che illustreranno, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il Codice Etico ed Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società comprensivo delle Parti Speciali;
- il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati dalla Società.

All'esito dei corsi formativi è previsto un test finale, che consenta di verificare il livello di apprendimento e, se del caso, di intervenire con iniziative "ad hoc".

I contenuti formativi devono essere adeguatamente aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa e del Modello. In particolare, qualora intervenissero modifiche rilevanti (quali, ad es. l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti a nuove tipologie di reati che interessino direttamente la Società), si procederà ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.

L'attività formativa deve essere adeguatamente documentata e tracciabile.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati. Se del caso, l'OdV può chiedere controlli specifici sul livello di conoscenza, da parte dei Destinatari, dei contenuti del Decreto, del Codice Etico, del Modello e delle sue implicazioni operative.

4.4. Informativa ai Terzi Destinatari

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello tra i c.d. "Terzi Destinatari", quali Consulenti, Collaboratori, Fornitori e *Partner*, attraverso l'apposizione di specifiche clausole contrattuali.

5. Sistema sanzionatorio

5.1. Profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto legislativo.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con gli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Sinte, attraverso i soggetti e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

5.2. Le sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nei protocolli aziendali adottati dalla Società sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi del personale dipendente, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dalle norme specialistiche contenute, in particolare, nei CCNL

e nei Contratti Integrativi Aziendali di tempo in tempo applicabili, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970) ed eventuali normative speciali e/o di settore applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale di Sinte è, quindi, costituito dalle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia nonché dalle disposizioni pattizie previste dal CCNL applicabile e dai Contratti Integrativi Aziendali di tempo in tempo vigenti e applicabili. Le infrazioni sono accertate ed i conseguenti procedimenti disciplinari sono avviati dalle direzioni aziendali competenti, in conformità con la vigente normativa e con le disposizioni contenute nei CCNL e nei Contratti Integrativi Aziendali di tempo in tempo applicabili.

In ogni caso, le sanzioni contemplate dalle previsioni contrattuali vigenti (**richiamo verbale, ammonizione scritta, multa fino all'importo di 4 ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni, licenziamento**) sono applicate tenendo conto, in particolare, della rilevanza degli obblighi violati, nonché degli elementi di seguito indicati:

- della gravità della condotta e, in particolare, dell'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata;
- del comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti sanzioni disciplinari ed alla reiterazione delle condotte;
- della posizione gerarchica e/o funzionale, del ruolo ricoperto e delle mansioni del dipendente coinvolto;
- della presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alla professionalità del soggetto coinvolti e alle particolari modalità con cui il fatto è stato commesso;
- dall'eventuale concorso di responsabilità con altri soggetti e dal grado di compartecipazione fornito nella commissione della violazione.

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui, anche in eventuale concorso con altri, si presentino le seguenti condotte:

- mancato rispetto, in generale, dei principi di comportamento contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nelle procedure aziendali allo stesso riferibili, anche con condotte omissive;

- omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed internazionali, che dispongano regole di organizzazione e prevenzione, che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più degli illeciti contemplati dal Decreto;
- omissioni di comportamenti prescritti e formulati nel Codice Etico, nel Modello e nelle procedure aziendali allo stesso riferibili, che espongono la Società alle situazioni di rischio reati di cui al Decreto;
- inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dei soggetti apicali e/o dei superiori gerarchici nelle attività organizzative ed operative;
- inosservanza delle disposizioni aziendali concernenti gli obblighi di evidenza, documentazione e tracciabilità dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti, in modo da impedirne la trasparenza e la verificabilità;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure aziendali;
- comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli e/o impedimento ingiustificato dell'accesso alle informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti ai controlli, incluso l'Organo di Vigilanza e Controllo;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nelle procedure aziendali allo stesso riferibili;
- violazione delle misure a tutela di chi effettua segnalazioni di illeciti o irregolarità;
- presentazione con dolo o colpa grave di segnalazioni infondate di illeciti o irregolarità.

Ove le sanzioni disciplinari derivanti da violazioni del Codice Etico, dal Modello e dalle procedure aziendali ad esso riferibili siano applicate a dipendenti muniti di procura con potere di rappresentare la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della suddetta procura.

5.3. Le sanzioni nei confronti dei dirigenti

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria: pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società dei principi e delle disposizioni previste dal Codice Etico, dal Modello e dalle procedure aziendali e l'obbligo a che gli stessi facciano rispettare tali principi e prescrizioni è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

Anche in questo caso, trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato, le eventuali infrazioni sono accertate ed i conseguenti procedimenti disciplinari sono avviati dalle direzioni aziendali competenti, secondo quanto previsto per i dirigenti nel CCNL di tempo in tempo applicabile ed in conformità con la vigente normativa.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, di quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello e dalle procedure aziendali ad esso riferibili o di adozione, nell'espletamento di attività nelle *"aree di attività a rischio"* di comportamenti non conformi – anche in termini omissivi – alle prescrizioni del Codice Etico, dal Modello e dalle procedure aziendali ad esso riferibili ovvero nell'ipotesi in cui il dirigente consenta di adottare, a soggetti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi alle suddette prescrizioni, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le sanzioni più idonee rispetto alla natura e alla gravità della violazione commessa, in conformità alla tipologia del rapporto dirigenziale come risultante anche dalla normativa vigente e dal CCNL di tempo in tempo vigente (a partire dalla censura scritta sino ad arrivare, nei casi più gravi, al licenziamento con o senza preavviso, laddove il comportamento posto in essere concretizzi una grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, in particolare, di quello fiduciario, così da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro).

Ove le sanzioni disciplinari derivanti da violazione del Codice Etico, dal Modello e dalle procedure aziendali ad esso riferibili siano applicate a dirigenti muniti di procura con potere di rappresentare la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della suddetta procura.

5.4. Le sanzioni nei confronti di Collaboratori, fornitori e/o soggetti aventi relazioni d'affari con la Società

La Società ritiene che ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni alla Società che sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti

cui si riferisce il Decreto, sia da censurare. Pertanto, per quanto riguarda i collaboratori, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari con la Società, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alle stesse, l'inosservanza delle norme del Codice Etico, del Modello e delle procedure aziendali allo stesso riferibili, costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, e può quindi comportare – nei casi più gravi – la risoluzione del contratto e/o dell'incarico nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.

5.5. Le sanzioni nei confronti dell'Amministratore Unico

La Società deve valutare con estrema attenzione le violazioni del Codice Etico, del Modello e delle procedure aziendali ad esso riferibili poste in essere dal soggetto apicale, in quanto esso rappresenta il vertice della Società e ne manifesta l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i creditori e il mercato. La creazione ed il consolidamento di un'etica aziendale basata sui valori di correttezza, lealtà e trasparenza presuppone, infatti, che tali valori siano fatti propri e rispettati *in primis* da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano nell'ambito della Società.

In considerazione dell'attuale struttura organizzativa societaria, caratterizzata dalla coincidenza soggettiva tra Amministratore Unico e socio di maggioranza, si stabilisce che – in caso di violazione, da parte dell'Amministratore Unico, dei principi e delle disposizioni del Codice Etico e del Modello e delle regole aziendali ovvero di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con tali disposizioni – le prerogative sanzionatorie previste in questa sezione del Modello siano attribuite integralmente all'Organismo di Vigilanza, il quale:

- effettua una valutazione preliminare;
- all'esito degli accertamenti, laddove siano riscontrate effettive violazioni, nel minor tempo possibile dalla data in cui è venuto a conoscenza del fatto e comunque compatibilmente con la complessità del fatto, redige una relazione motivata contenente:
 - o la descrizione della condotta per come accertata;
 - o l'indicazione delle norme/disposizioni/principi che si assumono violati;

- o la proposta di adozione delle misure di tutela per la Società ritenute più appropriate;
- trasmette la relazione all'Amministratore Unico ed all'assemblea dei soci, affinché quest'ultima, nel minor tempo possibile, possa provvedere, nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto societario, all'adozione delle eventuali misure ritenute opportune.

In ogni caso l'assemblea dei soci, all'esito della deliberazione, relaziona per iscritto l'Organismo di Vigilanza circa la decisione adottata e le relative motivazioni.

L'Amministratore Unico può chiedere di essere sentito dall'Organismo di Vigilanza e in tal caso l'OdV ha l'obbligo di procedere all'audizione, relazionando l'Assemblea.

Tutti gli atti sono conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza e possono essere messi a disposizione, in caso di necessità e/o richiesta, agli organi di controllo ed alle autorità competenti.

Di tutte le attività sopra descritte, anche laddove non siano riscontrate violazioni a carico dell'Amministratore Unico, è data puntuale informativa nell'ambito della relazione semestrale dell'OdV.

Indipendentemente dall'applicazione di eventuali provvedimenti, è fatta comunque salva la facoltà della Società di avvalersi delle misure previste a suo favore dal Codice Civile (azioni di responsabilità e/o risarcitorie), laddove concretamente esperibili.

5.6. Le sanzioni dei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Avendo la Società escluso la possibilità di ricorrere ad un Organismo di Vigilanza composto da membri "interni", e quindi escluso che il rapporto con la Società possa essere di lavoro subordinato, si applicherà quanto previsto nel paragrafo dedicato ai "collaboratori".